

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 10124 Anno 2020**

**Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA**

**Relatore: RANALDI ALESSANDRO**

**Data Udiienza: 16/01/2020**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:  
COSTACHE ISAURA nato il 03/07/1991

avverso la sentenza del 06/12/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI

che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

Nessun difensore è presente.



## FATTO E DIRITTO

1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che, in sede di rito abbreviato, ha dichiarato Isaura Costache responsabile del reato di furto ex art. 624-bis cod. pen. di una bicicletta sottratta dall'androne di un condominio.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando vizio di motivazione ed erronea qualificazione giuridica del fatto-reato.

Si deduce come l'androne condominiale non possa essere considerato parte dell'abitazione, con conseguente erronea interpretazione da parte del giudicante della locuzione "*pertinenza di essa*", non trattandosi di locale destinato a privata dimora, e non essendo quindi configurabile, nella specie, il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Sulla specifica questione sollevata dalla ricorrente la Corte di cassazione ha già avuto modo di osservare che integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell'androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora (Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018 - dep. 2019, Sini, Rv. 27438901; Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018, C, Rv. 27359701). Ciò in quanto l'androne di uno stabile rientra nell'ambito della tutela dei beni predisposta dall'art. 624-bis cod. pen., essendo, in ogni caso, incontrovertibile la sua natura pertinenziale rispetto alle abitazioni collocate nello stabile condominiale, sebbene pro-quota, per tutti gli appartamenti dell'anzidetto complesso (Sez. 5, n. 28192 del 25/03/2008, Tagliartela, Rv. 240442). Invero il rapporto tra cosa principale e pertinenza non attiene ad una connessione materiale o strutturale, come nell'incorporazione, ma si configura come rapporto di strumentalità e complementarità funzionale, sicché il vincolo pertinenziale può sussistere anche tra opere dotate di autonomia strutturale (Cass. Civ. Sez. 2 n. 2804 del 02/02/2017 e Sez. 2, n. 12855 del 10 giugno 2011). Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una "utilità" al bene principale, come appunto nella fattispecie dell'edificio

condominiale, ove l'androne assolve appunto a tale funzione ed è strumentale e complementare alle abitazioni dello stabile condominiale.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 gennaio 2020